



Responsabile del procedimento: ZAMPAGLIONE TIZIANO

OGGETTO: **Aggiudicazione dell'appalto dei lavori per il recupero e valorizzazione dell'ex ospedale per il completamento del teatro comunale di Crotona alla terza impresa in graduatoria. Ditta aggiudicataria: ESSEBI Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l. (CIG: 7439666E9) (CUP: F13G15000390007).**

LA DIRIGENTE

Premesso:

- **Che** con Decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria n° 16643 del 30.12.2015 è stata disposta la provvisoria ammissione a finanziamento dell'intervento "Completamento del Teatro Comunale" per un importo di € 3.948.000,00, demandando a successivo atto l'impegno di spesa sul capitolo di bilancio regionale U3302021401;
- **Che** con Decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria n° 14114 del 13.12.2017 è stata prevista la provvisoria ammissione a finanziamento dell'intervento "Completamento del Teatro Comunale" per un importo di € 3.948.000,00, nonché l'approvazione del Disciplinare di finanziamento provvisorio, demandando la sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento definitivo ed il successivo impegno di spesa a valere sul capitolo di spesa regionale U3302021401 al quale è associato l'impegno 6959/2016, anche in relazione all'avanzamento dell'iter procedurale da parte del Comune di Crotona, con riguardo alle definitive assunzioni dell'OGV;
- **Che** con delibera di Consiglio Comunale n. 5, del 26-02-2018, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
- **Che** il PEG, dotazione finanziaria 2018/2020, è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 20/04/2017, con la quale i dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia dei contratti pubblici, così come previsto dall'ordinamento dell'ente;
- **Che** nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale sopra citati, risulta ricompreso il lavoro in oggetto;
- **Che** con la determina n. 695 del 06/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento per un importo complessivo di euro 3.948.000,00, di cui:

per lavori.....euro 3.000.000,00;

per somme a disposizione.....euro 948.000,00;

- **Che** con la determina di indizione di gara n. 758, del 16/10/2018 la Stazione appaltante ha stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 d.lgs n.50/2016, per l'importo complessivo di 3.000.000,00, di cui euro 2.765.546,84 per lavori ed euro 234.453,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- **Che** il sistema di aggiudicazione scelto dall'Amministrazione aggiudicatrice è stato quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.lgs n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con l'attribuzione di 75 punti all'offerta tecnica, 20 punti all'offerta economica e 5 punti all'offerta temporale;
- **Che** con la determina n.1569 del 06/08/2019 la Stazione appaltante ha approvato i verbali di gara, ha aggiudicato in via definitiva l'appalto all'ATI Crotonscavi Costruzioni Generali S.P.A.(Mandataria)/Talarico S.r.l.- Elettrica Sud S.r.l.- Alfa System di Galante Carlo & C. s.a.s. (Mandanti) ed ha approvato la seguente graduatoria di punteggio:

N°	IMPRESA CONCORRENTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO PARAMETRI OGGETTIVI	PUNTEGGIO FINALE
1	A.T.I. Crotonscavi Costruzioni Generali S.P.A.(Mandataria)/Talarico S.r.l. -Elettrica Sud S.r.l.- Alfa System di Galante Carlo e C. s.a.s. (Mandanti).	64,137/75	13,742	77,879
2	Impresa Costruzioni Luchetta S.r.l.	52,42/75	24,99	77,419
3	Essebi Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l.	51,322/75	11,358	62,689
4	A.T.I. Elettrosud (Mandataria)/ C.S.A.- Calabretta Impianti S.r.l. (Mandanti)	33,00/75	24,090	57,090
5	B.L. Costruzioni S.r.l.	25,79/75	12,667	38,457

Che a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'impresa Luchetta S.r.l. (seconda in graduatoria) ha presentato una diffida legale all'Amministrazione comunale, contestando:

1. la circostanza che l'impresa Crotonscavi S.p.A (mandataria) non avrebbe dichiarato nella documentazione amministrativa delle contravvenzioni sanzionate dagli ispettori del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. – S.P.I.S.A.L. dell'ASP di Crotone, circa la violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
2. l'errata assegnazione del punteggio all'offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice, segnatamente per il possesso del sistema di qualità della serie OHSAS18001, in quanto il R.T. ne sarebbe sprovvisto (il Disciplinare di gara prevedeva l'assegnazione di 2 punti per il possesso della certificazione OHSAS 18001, sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro SGSL e relazione descrittiva dei provvedimenti posti in essere per individuare e controllare sistematicamente i ri-

schi per la salute e la sicurezza, ridurre gli infortuni, migliorare le prestazioni complessive per tali aspetti del cantiere).

Che a seguito della diffida legale il RUP ha riesaminato gli atti, e dalle verifiche effettuate è risultato che:

1. gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. – S.P.I.S.A.L. di Crotone, con i verbali nn°46 e 47 del 14/05/2018, acquisiti il 24/05/2018, hanno contestato all'impresa Crotonscavi S.p.A (mandataria) diverse violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; infatti, nei confronti di due rappresentanti legali della Crotonscavi S.p.A. sussistono dei Verbali di Prescrizione e Contravvenzioni per le quali non è stato emesso un provvedimento di estinzione del reato, ex art. 24 del d.lgs n. 758/1994, alla data di scadenza di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara il giorno 21/06/2018.

Le violazioni riscontrate in materia di prevenzione infortuni dagli ispettori dell'ASP di Crotone riguardano:

- ✓ art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i., in connessione con allegato XV, punto 7, lett. h), dello stesso d.lgs, per aver omesso in relazione all'evoluzione in cantiere di valutare tutti i fattori esterni, ovvero di adottare procedure complementari e di dettaglio migliorative rispetto al piano di sicurezza e coordinamento da apportare nel proprio piano operativo di sicurezza, quindi mettere in atto tutte le precauzioni atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori dei rischi derivanti dall'attività esercitata;
- ✓ artt. 37, 118 comma 2 del d.lgs n.81/2008 e s.m.i., per aver omesso di formare adeguatamente gli operai in relazione ai rischi specifici cui gli stessi erano esposti, e adottare in relazione all'evoluzione del cantiere e delle pregresse lavorazioni, di provvedere al puntellamento del muro al fine di evitarne ribaltamento, quindi prevenire gli infortuni mortali e gravi di che trattasi;

1. che per quanto concerne l'altro aspetto di gravame è emerso che solo l'impresa mandataria (Crotonscavi S.p.A.) è in possesso del sistema di qualità della serie OHSAS18001, mentre le mandanti ne risultano sprovvisti;

Che in considerazione di quanto sopra rilevato, con determina n°1761 del 10/09/2019 la Stazione appaltante ha avviato il procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva all'ATI Crotonscavi S.p.A., ai sensi degli artt. 7 e 21 quinquies della Legge 241/90, stabilendo la riconvocazione del seggio di gara per riesaminare i punti controversi;

Che l'avvio del procedimento di revoca è stato comunicato tramite la piattaforma telematica della SUA/CUC della Provincia di Crotone alla ditta aggiudicataria, alla riconcorrente e a tutti gli altri partecipanti ammessi;

Che con avviso pubblico reso noto sulla piattaforma telematica della SUA/CUC della Provincia di Crotone e sulla piattaforma telematica del Comune di Crotone, nonché tramite invio di PEC a tutti i partecipanti, è stato riconvocato il seggio di gara per il giorno 11/10/2019, per riesaminare il

primo punto controverso;

Che in esito al riesame degli atti, la commissione di gara limitatamente alla prima *querelle*, si è così orientata:

<< Le violazioni alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 80 comma 5 del d.lgs. 50 del 2016, non sono state dichiarate nè nel DGUE e nè nell'istanza di partecipazione alla data di presentazione della documentazione amministrativa. In esito, la Commissione di gara ritiene di dover escludere il R.T. Crotonscavi S.p.A., in quanto lo stesso aveva l'obbligo di dichiarare tali violazioni nella documentazione amministrativa, considerato che i reati contravvenzionali non erano estinti a norma dell'art. 24 del d.lgs n. 758/1994. Concorde sul punto la giurisprudenza che in maniera univoca afferma che da parte di ogni partecipante ad una gara d'appalto vi è sempre l'obbligo di dichiarare sempre e senza eccezione alcuna le condanne anche non definitive o anche le contestazioni relative alle violazioni di norme sulla sicurezza dei lavoratori>>;

La Stazione appaltante ha approvato le argomentazioni della Commissione di gara, e con la determina n. 2094 del 17/10/2019 ha *revocato in autotutela*, ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/90, la determina n° 1569 del 06/08/2019 nella parte in cui dispone l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'*A.T.I. Crotonscavi S.p.A.*, in quanto ha ritenuto che:*<< è legittima l'esclusione da una gara d'appalto per omessa dichiarazione circa l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 80, comma 5, lett.a), del d.lgs n. 50/2016, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del d.lgs n. 50/2016 (cfr. TAR Campania- Napoli, sentenza n.2598 del 10/05/2017 e Cons.Stato n°6787 del 29/11/2018, ex multis>>).*

L'Amministrazione aggiudicatrice nella decisione adottata ha, altresì, richiamato i principi della sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n°3876 del 22 giugno 2018, la quale ha chiarito che in sede di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica sussiste sempre l'obbligo dichiarativo inerente alla violazione di norme *sulla sicurezza del lavoro* tranne nei casi in cui via sia stata un'estinzione del reato per intervenuta *oblazione (ex multis)*.

Nella su citata determina di revoca, la Stazione appaltante ha riscontrato che le contravvenzioni sono state irrogate con verbale di Prescrizione e Contravvenzione n. 46/2018 e 47/2018 del 14/05/2018 in relazione agli infortuni mortali che si sono verificati il 05/04/2018, e che in conseguenza di ciò è stata rilevata la violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i., in connessione con allegato XV, punto 7, lett. h), dello stesso decreto, e la violazione degli artt. 37 e 118 comma 2, del d.lgs n.81/2008 e s.m.i.

Le violazioni contestate dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. – S.P.I.S.A.L. di Crotone, costituiscono dei reati di tipo contravvenzionale che si estinguono soltanto se il contravventore ha adempiuto alle prescrizioni impartite dal funzionario accertatore e se lo stesso ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa. Nel caso in esame, si osserva che (come da documentazione acquisita d'ufficio) i due rappresentanti legali della Crotonscavi S.p.A. non hanno provveduto al pagamento in sede amministrativa della somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commesse, così come previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs n.19 dicembre 1994, n°758, e pertanto il reato non si è

estinto per avvenuta oblazione ai sensi dell' art. 24 del d.lgs n. 758/1994.

Che avverso la determina di revoca dell'aggiudicazione definitiva, l'A.T.I. Crotonscavi S.p.A. ha presentato ricorso al TAR Calabria di Catanzaro per ottenere la sospensiva del provvedimento impugnato;

Che con ordinanza n. 533 del 23/12/2019, il TAR Calabria ha rigettato l'istanza cautelare sulla base delle seguenti argomentazioni:

<<...Ritenuto, al sommario esame proprio della fase cautelare, che le dedotte doglianze non appaiono indurre ad un esito favorevole del giudizio atteso che l'impugnata revoca dell'aggiudicazione risulta congruamente motivata con il richiamo alle "gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro", come da verbali nn. 46 e 47 del 14 maggio 2018 del Dipartimento di Prevenzione UOC-SPISAL di Crotone;

Rilevato, infatti, che in giurisprudenza si ritiene che possa essere considerato "mezzo adeguato" all'accertamento della "grave infrazione" delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti pubblici, ogni documento, anche se proveniente dall'autorità amministrativa (e non solo dall'autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla responsabilità dell'impresa nella causazione dell'evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta (Cons. Stato, Sez. V, 28 ottobre 2019, n.7387)>>.

Che avverso l'ordinanza del TAR Calabria che non ha concesso la sospensiva della determina n. 2094 del 17/10/2019 di revoca dell'appalto, l'A.T.I. Crotonscavi S.p.A ha presentato appello al Consiglio di Stato;

Che la Sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza n.1089 del del 06/03/2020 ha respinto l'apello presentato dall'A.T.I. Crotonscavi S.p.A. in quanto ha ritenuto che *<< le argomentazioni dell'appellante non fanno emergere con la necessaria evidenza il fumus della pretesa azionata in giudizio e che pertanto non è neanche ravvisabile il paventato periculum>>*;

Preso atto del rigetto della sospensiva del provvedimento impugnato della V Sez. del Consiglio di Stato, la Stazione appaltante ha proceduto allo scorrimento della graduatoria al secondo concorrente che nella fattispecie risulta l'impresa Luchetta S.r.l., che ha ottenuto un punteggio complessivo di 77,419 punti;

Che di seguito la Stazione appaltante ha avviato i controlli, ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs n. 50/2016, nei confronti del secondo in graduatoria, ed in esito è risultato che l'impresa Luchetta S.r.l. non è in regola con il pagamento dei tributi locali, ex art. 80, comma 4, del d.lgs n. 50/2016. Di fatti è stato riscontrato che dalle verifiche effettuate con l'Ufficio Tributi del Comune di Crotona è emerso un avviso di accertamento n. 20134182134 dell'importo di euro 18.478,00, per IMU 2013, notificato il 06/03/2018, e divenuto esecutivo il 06/05/2018 per mancata impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria nel termine di 60 giorni dalla notifica;

Ravvisato che il mancato pagamento dei tributi locali costituisce una causa autonoma di esclusione, così come sancito dal parere di pre-contenzioso n. 2211 del 11/01/2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo il quale anche l'irregolarità fiscale dei tributi locali rileva ai sensi e alle condizioni indicate dall'art. 80, comma 4, del d.lgs n. 50/2016 (la norma così recita: << Un

operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande >>).

Perciò, secondo l'Autorità, in merito all'irregolarità fiscale, disciplinata come causa di esclusione dalle procedure di gara, si rinvia alle previsioni contenute nel comma 4 dell'art. 80 del Codice che non distinguono tra tipologie di tributi, richiamando i soli parametri della gravità delle violazioni (5.000 euro) e della definitività dell'accertamento, cui le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alle procedure di gara.

Valutato altresì che la regola che vige negli appalti pubblici, circa il possesso dei requisiti generali e speciali, e che gli stessi devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione (*rectius: scadenza*) delle offerte, ma anche per tutta la durata della procedura, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. Sul piano normativo, tale precetto risulta sancito dall'art. 80, comma 6, del codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016). L'applicazione del principio di continuità del possesso dei requisiti esige che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e dell'esecuzione;

La circostanza che il concorrente abbia effettuato i pagamenti per IMU 2013 e IMU 2014 il 12/02/2020 in compensazione con il credito IVA non è significativo: tale adempimento andava fatto prima della presentazione dell'offerta di gara. A nulla rileva, altresì, che l'impresa abbia prodotto (ex post) delle istanze in autotutela per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU 2013 e IMU 2014, solo in modo parziale, sul presupposto che alcuni immobili sarebbero da considerare come dei <<beni merce>>, e quindi andrebbero esentati dal tributo. Già in passato si riscontra che era stata presentata un'istanza di autotutela, come riferito dall'Ufficio Tributi del Comune di Crotone, ma l'ente con il silenzio rigetto ha ritenuto di non accogliere la richiesta in quanto la ditta non aveva prodotto per tempo la dichiarazione IMU di beni merce, prevista a pena di decadenza dal beneficio dello sgravio.

Preso atto di quanto sopra esposto, l'Amministrazione Comunale con determina n. 429 del 01/04/2020 ha escluso l'impresa Luchetta S.r.l. ed ha disposto lo scorrimento della graduatoria, passando al terzo in classifica che nella fattispecie risulta l'impresa *ESSEBI Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l.*, che ha conseguito un punteggio totale di 62,689 punti;

Richiamati:

- l'art. 33, comma 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 il quale dispone che << La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni>>;

- l'art. 32, del d.lgs. n. 50 del 2016 che stabilisce al comma 5 che <<La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione>>, nonché il successivo comma 7 che prevede che <<L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti>>;

- l'art.32, comma 9, del d.lgs n.50/2016 il quale prevede che Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del [provvedimento di aggiudicazione](#);

Dato atto che, nei confronti dell'impresa ESSEBI S.r.l. sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del d.lgs n.20/2016, ed economico-finanziari e tecnico-organizzativi, a norma dell'art. 83 del d.lgs n.50/2016, dichiarati in sede di gara attraverso la piattaforma ANAC, con le procedure del sistema AVCPass, (Authority Virtual Company Passport), di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Che con riferimento alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67

del d.lgs 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto è stata inoltrata la richiesta tramite la Banca Dati Antimafia (BDNA), con prot. PR_KRUTG_ingresso 0008313_2020403;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. 159/2011, "*Termini per il rilascio della comunicazione antimafia*", decorso il termine di cui al comma 4 (trenta giorni), i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89";

Dato atto il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell'esito delle verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e sotto la condizione risolutiva dell'inefficacia del presente atto qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare non favorevole per l'operatore economico;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Di stabilire, altresì, che, a norma dell'art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

Preso atto che la somma complessiva di € 3.948.000,00 per la realizzazione dell'opera è finanziata con fondo Regionale, giusto Decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria n° 14114 del 13.12.2017, sul capitolo entrata _2048, accertamento 2018/206, uscita cap. 16427

imp. 2018/ 514/1;

Considerato che il ribasso posto in essere dell'impresa ESSEBI Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l. è del 7,758 % sull'importo a base di gara di 2.765.546,84, per un importo contrattuale di euro 2.785.448,876, di cui euro 2.550.995,716 per lavori ed euro 234.453,16, per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%;

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC2018-2020), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, e del Codice di Comportamento del Comune di Crotone, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Preso atto del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 50 del 28/2/2020, avente ad oggetto: "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020*" e che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla predetta data;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 7439666E9 mentre il CUP è: F13G15000390007;

Visto l'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (correttivo del D.Lgs. 118/2011);

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto l'art.183, comma 9, D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, comma modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. f), D.Lgs. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 126/2014, che disciplina la procedura di assunzione degli impegni di spesa;

Visto l'art. 183, comma 9-bis, D.Lgs. 267/2000, comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. g), D.Lgs. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 126/2014, che disciplina la registrazione degli impegni di spesa;

Visto l' art. 8 del vigente Disciplinare approvato con delibera G.C. n. 61 del 07.03.2013, integrata con successiva delibera G.C. n. 59/2014;

Visto il Disciplinare per la stipula dei contratti in modalità elettronica, approvato con delibera G.C. n. 215/2013;

Visto il Regolamento comunale di contabilità

DETERMINA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs n. 50/2016, l'appalto dei lavori per il recupero e valorizzazione dell'ex ospedale per il completamento del teatro comunale di Crotone, *all'impresa Essebi Costruzioni di Salvatore Baffa S.r.l.*,

terza n graduatoria, con sede in Cotronei, alla via S. Baffa, 246, con P.IVA 03063390797, per un importo contrattuale di euro 2.785.448,876 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 234.453,16, oltre IVA al 10% ;

- 3) di dare atto che alla somma di euro 2.785.448,876, oltre IVA al 10% (per euro 278.544,887), per un importo totale (IVA compresa) di euro 3.063.993,7636, necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto, si farà fronte con finanziamento Regionale giusto Decreto del Dirigente di Settore della Regione Calabria n° 14114 del 13/12/2017 sul capitolo di entrata 2048, accertamento 2019/262, uscita cap. 16427, imp. 2019/516 ex imp. 2018/514;
- 4) di prendere atto che la spesa necessaria per poter eseguire l'appalto è stata già impegnata nel 2019; di conseguenza, a seguito del riaccertamento dei residui e all'approvazione del rendiconto della gestione 2019, l'esigibilità della spesa sarà variata per imputarla nel 2020 con successiva determinazione;
- 5) di stabilire che si dovrà modificare con successiva determinazione anche il relativo cronoprogramma dei lavori in oggetto;
- 6) di approvare con ulteriore atto la rimodulazione del quadro economico dei lavori in oggetto, a seguito delle risultanze dell'esito di gara, quindi ridefinire gli impegni presi;
- 7) di prendere atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell'esito delle verifiche sulle autocertificazioni rese in sede di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e sotto la condizione risolutiva dell'inefficacia del presente atto qualora l'esito di tali verifiche dovesse risultare non favorevole per l'operatore economico;
- 8) di stabilire che sarà compito del RUP verificare quando i controlli posti in essere avranno acquisito lo stato di *efficacia*, a norma dell'art. 32, comma 7, del d.lgs n. 50/2016;
- 9) di disporre che l'efficacia della presente determinazione sarà certificata con la nota allegata;
- 10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) di dare atto, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto;
- 12) di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla specifica sezione bandi di gara e contratti, all'originario link di pubblicazione dell'avviso acquisizione manifestazione di interesse;

- 13) di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 213, del D.Lgs. N. 50/2016, circa gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- 14) di stabilire che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
- 15) di attestare l'obbligatorietà della presente spesa che se non sostenuta provocherebbe danni certi e gravi per l'Ente;
- 16) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 17) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Achille Tricoli, il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto;
- 18) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - alla SUA/CUC della Provincia di Crotone per le comunicazioni di cui all'art. 76, el d.lgs n. 50/2016.

La Dirigente
Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.